

Dichiarazione dell'Intercollegio Area 06 (Medicina) relativa allo schema d'Intesa Regione-Università ai sensi dell'art. 6 Comma 13 della Legge 30 DICEMBRE 2010 N. 240

Dopo un'analisi approfondita dello schema d'Intesa Regione-Università ai sensi dell'art. 6 COMMA 13 della Legge 30 DICEMBRE 2010 N. 240, attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni, per poi essere trasmesso nuovamente al MIUR, l'Intercollegio, anche alla luce di precedenti incontri, in data 14 Dicembre 2011, unanimemente approva queste considerazioni.

1. Art. 3 comma 4

Non emerge chiaramente la competenza primaria del DAI, che è l'assistenza, dal momento che l'attività di didattica e di ricerca spettano al DU.

Si propone di modificarlo nel modo seguente:

*4. L'atto aziendale definisce l'organizzazione dell'Azienda privilegiando il dipartimento ad attività integrata (DAI) quale struttura di integrazione delle funzioni di assistenza **con quelle di** didattica e ricerca e individuando le strutture a direzione universitaria e quella a direzione ospedaliera. L'incarico del direttore del dipartimento ad attività integrata è conferito, sia al personale universitario, sia ospedaliero, dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, considerato che il coordinamento delle funzioni di assistenza **con quelle di didattica e ricerca è frutto dell'integrazione tra le competenze assistenziali ed integrative del DAI, e quelle del DU, di didattiche e di ricerca.***

2. Art. 6 comma 1

L'impegno orario per le funzioni assistenziali del personale universitario non potrà essere superiore al 50%.

Si propone di modificarlo nel modo seguente:

*1. L'impegno orario complessivo per il personale universitario docente, che ai fini della determinazione della consistenza dell'organico dell'Azienda integrata ospedaliero-universitaria è computato **non oltre** il cinquanta per cento, è pari a quello del personale ospedaliero e il contributo di tale personale alle attività assistenziali consiste in un impegno orario **non***

superiore al cinquanta per cento dell'orario di servizio del personale ospedaliero, ivi compresi i turni di guardia.

3. Art. 7 comma 1, 6, 7, 10.

Al personale ospedaliero, nell' ambito dei CdL e SdS, viene riconosciuta la figura giuridica di tutor e, comunque, devono essere applicate le vigenti leggi e disposizioni per tali Organi formativi, che hanno valore superiore ad ogni Regolamento od Accordo (comma 1).

Essendo previsto dalla legge che la nomina del Presidente del Cdl è elettivo, non è possibile che la vice-presidenza venga attribuita de facto e non per cooptazione del Presidente (comma 2).

La figura del Professore straordinario è prevista dalla L. 230 del 2005 all'articolo 1, comma 12, per realizzare specifici programmi di ricerca ed è in questa fattispecie che dovrà essere applicato il comma 10, prevedendo anche la detenzione da parte del professore straordinario dell'Abilitazione a Professore di I Fascia, secondo la nuova legge di riforma n° 240 del 2010 (comma 10) .

Si propone di modificare i commi nel modo seguente:

1:La partecipazione del personale ospedaliero alle attività didattiche e di tutorato è adeguatamente valorizzata nell'ambito delle vigenti leggi e disposizioni per tali Organi formativi.

Va abolito pertanto il seguente testo residuo del comma 1

“prevedendo meccanismi che assicurano la continuità nella funzione di docenza e il coinvolgimento nelle scelte didattiche del relativo corso di laurea o scuola di specializzazione”.

Il comma 6 va modificato come segue:

6. Nelle Aziende di cui al comma precedente ove siano attivi almeno tre corsi di laurea e facenti parte della rete formativa per le professioni sanitarie, il Direttore generale concorda con il responsabile della struttura universitaria, così come definito al comma 2 dell'articolo 2, l'apporto dei professionisti del SSN, o di altro personale comunque inserito nell'organico, da utilizzare in applicazione delle vigenti leggi e disposizioni per tali Organi formativi

Va abolito pertanto il seguente testo residuo del comma 6

“da nominare con incarico triennale per la funzione di docenza, tutorato ed altre attività formative”.

Il comma 7 va modificato come segue:

7. Il responsabile della struttura universitaria di coordinamento emana il bando per la copertura delle seguenti funzioni per ogni corso di laurea:

a) il responsabile per le attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio ..., scelto tra i dipendenti del SSR in possesso del titolo di studio più elevato;

b) un coordinatore del tirocinio, individuato per ciascun anno di corso.

Particolare attenzione merita la lettera a) del comma 7 relativamente alla figura del vice-presidente.

Va abolito pertanto il seguente testo residuo del comma 7

“che assume le funzioni di vice-presidente del corso di laurea”

Nessuna modifica del comma 10.